

Civile Ord. Sez. 5 Num. 12624 Anno 2026
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA
Relatore: LEUZZI SALVATORE
Data pubblicazione: 05/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 503/2025 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Curatela Fallimentare Società Immoberdan S.r.l. in persona del curatore
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Chiarello
unitamente all'avvocato Gabriele dell'Atti

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Puglia n.
3836/2024 depositata il 11/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal
Consigliere Salvatore Leuzzi.

FATTI DI CAUSA

L'Agenzia delle Entrate notificava in data 10 dicembre 2018 un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 alla Curatela del Fallimento Immoberdan S.r.l., società esercente attività di compravendita immobiliare, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari in data 22 marzo 2018.

L'accertamento scaturiva dall'esame delle dichiarazioni fiscali e della documentazione prodotta dalla società in risposta a un invito ex art. 32 d.P.R. 600/73 e art. 51 d.P.R. 633/72, con cui veniva richiesta la documentazione fiscale relativa al 2014.

Dall'istruttoria emergeva la contabilizzazione di 13 fatture passive emesse dall'Avv. Olivieri, con descrizione approssimativa ("Acconto consulenza legale. Mandato professionale del 04.10.2010"), senza esibizione del relativo contratto. L'Ufficio riteneva la descrizione delle fatture troppo generica e, in assenza di prova della concreta esecuzione delle prestazioni in favore della Immoberdan, negava la detrazione dell'IVA.

La Curatela del Fallimento impugnava l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, eccependo la nullità dell'avviso per omissione del contraddittorio endoprocedimentale (art. 41 Carta dei diritti UE e giurisprudenza CGUE); l'infondatezza nel merito, sostenendo che il mandato professionale richiamato nelle fatture descriveva analiticamente le prestazioni e che, comunque, la violazione formale non sarebbe sufficiente a negare il diritto alla detrazione IVA; l'erroneità dei conteggi dell'Ufficio.

L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, riconosceva l'errore nei conteggi e rideterminava l'imposta e le sanzioni in autotutela, ma contestava la fondatezza delle altre eccezioni.

La CTP di Bari rigettava il ricorso.

La Curatela proponeva appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, lamentando l'erronea interpretazione e applicazione del

principio del contraddittorio endoprocedimentale e l'omessa motivazione sulla "prova di resistenza"; la violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 in materia di detrazione IVA e fatturazione; la violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/92 sulle spese di giudizio.

La Corte di secondo grado accoglieva l'appello, annullando l'avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate censura la sentenza d'appello sulla base di tre motivi. Resiste la curatela con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 41, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 5-ter d.lgs. 218/1997. L'Agenzia delle Entrate sostiene che la Corte di secondo grado abbia erroneamente ritenuto non sufficiente, ai fini del contraddittorio endoprocedimentale, l'invito a fornire documentazione contabile, richiedendo invece un invito a comparire ex art. 5-ter d.lgs. 218/1997. Secondo l'Ufficio, la richiesta di documentazione costituiva già un valido meccanismo di interlocuzione preventiva.

Il **primo motivo** è fondato.

La Corte regionale ha motivato l'accoglimento del gravame di merito in punto di deficit del contraddittorio sulla scorta della seguente testuale motivazione: : *"Il primo motivo di gravame lamenta la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio in quanto l'imposta controversa è un tributo armonizzato (i.v.a.); l'appellante lamenta l'interpretazione che la sentenza impugnata fornisce del suddetto principio nel caso di specie giacché essa statuisce che sufficiente al suo rispetto sarebbe stato l'invito all'esibizione della documentazione contabile, notificato in data 27.1.2017, e che la società fallita non avrebbe prospettato le ragioni che avrebbe potuto far valere per paralizzare l'azione dell'amministrazione, vincendo la c.d. "prova di resistenza". Il*

motivo è fondato. L'avviso di accertamento impugnato liquida una maggior i.v.a. dovuta in riferimento all'anno di imposta 2014 e non dichiarata; trattandosi di un tributo "armonizzato", la realizzazione del contraddittorio endoprocedimentale era ineludibile; qualsiasi riflessione in merito alla presente vicenda può involgere soltanto le modalità della sua realizzazione (il quomodo; certamente non l'an). La Corte ritiene che l'invito a fornire documentazione contabile concernente un determinato anno di imposta non appaghi il citato obbligo; invero, l'autentico esercizio - all'interno del procedimento cui l'attività di accertamento va ricondotta - di un diritto al contraddittorio presuppone che il contribuente sia informato dell'oggetto della decisione che l'amministrazione finanziaria si accinge ad adottare e dell'estensione dell'ambito su cui essa interverrà; e che gli sia fornita la possibilità di esporre la propria opinione a tal riguardo, eventualmente difendendosi all'interno del procedimento. Tale conclusione discende in primo luogo dall'art. 41 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce "il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio" e dall'elaborazione che di tale principio ha effettuato la giurisprudenza della C.g.u.e. (sent. 18 dicembre 2008, in C- 349/07, Sopropé, punto 37; sent. 22 ottobre 2013, in C276/12, Sabou, punto 38; sent. 17 dicembre 2015, in C-419/14, WebMindlicenses, punto 84; ed ancora, sent. 10 ottobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware, in C-141/08, punto 94; sent. 10 settembre 2013, M.G. e N.R., in C-383/13, punto 38; sent. 26 settembre 2013, Texdata Software, in C-418/11, punto 84; sent. 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, in C-129/13 e C-130/13, punti 79 e 82); in secondo luogo, dall'esigenza di individuare all'interno dell'ordinamento nazionale il rimedio o lo strumento più appropriato per dare attuazione a tali precetti ed a sanzionarne la violazione, atteso che le norme (e le sentenze) comunitarie

hanno rimesso agli ordinamenti nazionali tali profili. Questa Corte ritiene che, senza evocare l'istituto recentemente introdotto dall'art. 6 bis L. n. 212/00 (né tantomeno l'art. 10 bis L. n. 241/90, quest'ultimo in virtù del divieto contenuto nell'art. 13 della stessa legge), lo strumento più appropriato per garantire al contribuente un adeguato margine di contraddittorio endoprocedimentale sia l'invito a comparire previsto dall'art. 5 ter d. lgs. n. 218/97. Tale strumento, utilizzato in virtù di un'applicazione analogica della predetta norma di legge (la quale invece si applica espressamente agli avvisi di accertamento emessi a far data dal 1.7.2020 ai sensi del comma 2 dell'art. 4 octies d.l. n. 34/19), rappresenta un adeguato compromesso tra la disciplina dell'art. 6 bis L. n. 212/00, la quale accolla all'amministrazione finanziaria adempimenti dispendiosi ed impegnativi (comunicazione dello schema d'atto, decorso di un termine pari a gg. 60, etc.), e l'affidamento ad iniziative istruttorie spontanee, di volta in volta diverse (richiesta di documenti, invio di questionari, etc.) e sganciate da un paradigma normativo di natura cogente. L'invito a comparire si lascia apprezzare anche perché consente al contribuente di conoscere gli elementi costitutivi della pretesa impositiva che nei suoi confronti incombe; infatti, in base all'art. 5 ter d. lgs. n. 218/97 l'invito a comparire è notificato per avviare il procedimento di accertamento con adesione prima di emettere un avviso di accertamento; appare quindi evidente che il confronto che ne segue si svolge lungo la linea tracciata dai presunti fattori predittivi dell'imponibile occultato. Nel caso di specie, il contraddittorio endoprocedimentale è mancato e la sua violazione inficia la sua validità; non appare condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale esso sarebbe stato garantito dall'invito n. I00034/2017 di prot. tramite il quale era chiesta l'esibizione della documentazione contabile afferente all'anno di imposta 2014. Infatti, tale atto non consentiva alla contribuente di essere informata sul tenore degli elementi fattuali e giuridici sulla base dei

quali l'Agenzia delle Entrate avrebbe articolato la propria pretesa impositiva. Del resto, la sua natura di atto tipicamente istruttorio lo colloca a monte dell'individuazione di siffatti elementi. La sentenza impugnata afferma inoltre che "la ricorrente non è stata in grado, nemmeno in questa sede, di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio per paralizzare l'azione dell'amministrazione". La statuizione non appare condivisibile. La contribuente di contro, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha enumerato in modo dettagliato le ragioni che avrebbe opposto alla pretesa dell'appellata; a tal proposito si rimanda al contenuto delle pagg. nn. 8 - 10 e delle pagg. nn. 14 e 15 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; ivi sono elencate le ragioni invocate a confutazione della tesi dell'ufficio impositore. Inoltre, occorre delimitare correttamente la soglia che le ragioni del contribuente devono essere in grado di valicare allorquando esse sono sottoposte alla c.d. "prova di resistenza". Tali ragioni non devono essere o apparire idonee a paralizzare l'azione dell'amministrazione; se così fosse, lo svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale dovrebbe necessariamente concludersi con l'abdicazione dell'ufficio impositore all'esercizio delle proprie pretese (salvi la mala fede o la colpa grave di colui che ne è titolare). La Corte ritiene che meriti condivisione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il contribuente è tenuto ad enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere ed a non proporre un'opposizione meramente pretestuosa (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 11685 del 2021; Cass. Civ. sent. n. 23050 del 2015); del resto l'art. 5 ter d. lgs. n. 218/97, già richiamato, sanziona con la nullità l'avviso di accertamento non preceduto dalla notifica dell'invito a comparire "qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato". Anche in quest'ultimo caso il dettato legislativo tratteggia una prova di resistenza

che si limita all'esplicitazione delle ragioni che il contraddittorio avrebbe ospitato ma non demanda al giudice la prognosi postuma circa la capacità di tali ragioni di concludere il procedimento con un risultato differente da quello effettivamente adottato".

Osserva questa Corte che dall'esame degli atti emerge che l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla contribuente, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, un invito – identificato come n. I00034/2017 – con il quale si richiedeva la presenza personale (o tramite rappresentante) presso l'ufficio, al fine di fornire dati e notizie rilevanti per l'accertamento, nonché di esibire la documentazione analiticamente indicata e ogni altra utile allo scopo. In particolare, come si legge testualmente nell'atto, l'Ufficio ha invitato ex artt. 51 D.P.R. 633/72 e 32 D.P.R. 600/73 la contribuente a presentarsi di persona, o per mezzo di un rappresentante, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento avviato nei Suoi confronti e per offrire chiarimenti relativamente alla sua posizione fiscale dell'anno 2014, nel contempo esibendo la documentazione analiticamente indicata nell'atto e ogni altro documento utile e chiarificatorio.

Non può condividersi, dunque, la lettura resa dai giudici di secondo grado, secondo cui si sarebbe trattato di un mero invito circoscritto alla richiesta di documentazione contabile. Al contrario, l'atto in questione integra un vero e proprio meccanismo di interlocuzione preventiva, idoneo a consentire al contribuente di esporre le proprie ragioni nel corso del procedimento. In altri termini, a venire in apice è un meccanismo finalizzato al confronto preventivo, idoneo a consentire al contribuente di esporre le proprie ragioni nel corso del contraddittorio alla cui instaurazione l'invito era intrinsecamente preordinato.

La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che le modalità di realizzazione del contraddittorio endoprocedimentale non sono soggette a forme vincolate: è sufficiente che il contraddittorio si realizzi in modo effettivo, a prescindere dagli

strumenti concretamente adottati, siano essi procedure partecipative o altri meccanismi di interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari o il riconoscimento dell'accesso agli atti (v. Cass. 20436/2021). È sedimentata l'affermazione per la quale *"le modalità di realizzazione del contraddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente (e necessario) che si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l'inoltro di questionari, il riconoscimento dell'accesso agli atti ovvero l'espletamento di altre attività che risultino funzionali a detto obiettivo"* (Cass. n. 18489/2024). Ne consegue che, in tema di accertamento c.d. "a tavolino", l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale in presenza di tributi armonizzati, ma le modalità per la sua realizzazione non sono a paradigma obbligato, ma a "schema libero", bastando assicurare l'effettività dello stesso, indipendentemente dagli strumenti adottati.

Risulta pertanto erronea la statuizione del giudice di appello secondo cui l'unico strumento idoneo a garantire il contraddittorio sarebbe l'invito a comparire ex art. 5-ter d.lgs. 218/97, arbitrariamente preferito rispetto ad altre modalità.

L'adozione da parte dell'Ufficio di uno strumento idoneo a consentire l'instaurazione di un effettivo contraddittorio endoprocedimentale, quale l'invito notificato alla contribuente, rende superflua ogni indagine sulla c.d. "prova di resistenza", che assume rilievo solo in caso di mancata attivazione del contraddittorio, circostanza che non ricorre nella fattispecie.

Con il **secondo motivo** si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, lettere e) e g), d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, per

individuare la natura delle prestazioni, il riferimento nelle fatture al mandato professionale del 4.10.2010, senza che vi fosse prova della concreta esecuzione delle prestazioni in favore della Immoberdan S.r.l. e senza che le fatture contenessero una descrizione dettagliata delle operazioni, come richiesto dalla normativa IVA.

Il **secondo motivo** è fondato.

La giurisprudenza di legittimità restituisce un quadro netto e definito di principi. La Suprema Corte è inequivoca nell'evidenziare che, in tema di IVA, la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti, nonché della specificazione della data in cui è effettuata o ultimata la prestazione, al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e la sussistenza del diritto alla detrazione (Cass. 16 gennaio 2023, n. 1028). La giurisprudenza nomofilattica osserva che, qualora l'amministrazione finanziaria contesti la deduzione di costi per genericità delle fatture, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni; la fattura, infatti, perde la sua idoneità probatoria se non contiene elementi sufficienti a identificare la natura e la qualità delle prestazioni svolte (v. in tema Cass. 3 agosto 2021, n. 22130). Inoltre, è stato precisato che una fattura che accorpi attività dai contenuti disparati senza dettagli non consente di identificare l'oggetto della prestazione e non risponde alle finalità di trasparenza e conoscibilità richieste dalla normativa IVA (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21184). Ancora di recente è stato ribadito che, ai fini della detrazione, le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226 della direttiva 2006/112/CE (Cass. 29 febbraio 2024, n. 5419).

Rispetto a questo perimetro di regole, la lettura fornita dalla Corte territoriale appare stridente nella misura in cui si è limitata a ritenere

sufficiente, per individuare la natura delle prestazioni, il mero richiamo nelle fatture al mandato professionale del 4 ottobre 2010. Il giudice d'appello ha sorvolato sulla circostanza per la quale detto contratto veniva stipulato tra la Gruppo Nitti S.r.l. e l'avvocato Olivieri, senza che la Immoberdan S.r.l. – destinataria delle fatture – vi fosse mai menzionata, né direttamente coinvolta. Che la Gruppo Nitti S.r.l. fosse socio unico della Immoberdan S.r.l. è profilo che non esclude l'alterità soggettiva e sul quale la Corte regionale ha mancato di soffermarsi: a venire in rilievo erano due soggetti giuridici autonomi e la disciplina IVA, di matrice unionale, richiede trasparenza e certezza nella documentazione delle operazioni, nonché elementi oggettivi e verificabili a fondamento del diritto alla detrazione.

Ciò detto, il giudice d'appello ha sorvolato sulla mancanza di ogni traccia, in alcuna parte del mandato, di prestazioni rese in favore della società fallita o per conto di quest'ultima. Le fatture, dal canto loro, si limitano a evocare genericamente un "acconto consulenza legale" riferito a quel mandato, senza alcuna descrizione puntuale delle operazioni effettivamente svolte. A fronte di tale vistosa genericità è mancata ogni verifica sulla reale esistenza e sulla natura delle operazioni fatturate, pure imposta dall'art. 21, comma 2, lettere e) e g), del d.P.R. 633/1972, a tenore del quale la fattura deve indicare con chiarezza il committente e specificare natura, qualità e quantità dei servizi fatturati. In linea di principio, non basta infatti un generico richiamo a un contratto: la normativa vigente in materia fiscale pretende che la fattura consenta di individuare con precisione le prestazioni e il soggetto che ne ha beneficiato.

La Corte di merito ha attribuito rilievo a presunzioni, abdicando a un vaglio reale dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ritenendo, peraltro, che la stipula di un contratto di finanziamento da parte della Immoberdan S.r.l. potesse essere ricondotta all'attività dell'avvocato Olivieri, ma

tralasciando di individuare gli elementi concreti a supporto di tale collegamento. Né il contratto di finanziamento, né la documentazione agli atti, menzionano, invero, il professionista o le prestazioni che avrebbero giustificato l'emissione delle fatture.

Questa Corte ha osservato che solo in caso di esistenza di regolare fattura deve ritenersi operante la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, con conseguente onere dell'Agenzia di fornire prova dell'indeducibilità, per non inerenza, del costo (cfr. Cass. n. 7881 del 2016; Cass. n. 21446 del 2014; Cass. n. 24426 del 2013; Cass. n. 5748 del 2010). Ciò sempre che, come reiteratamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21980 del 2015; Cass. n. 21446 del 2014; Cass. n. 24426 del 2013; Cass. n. 9108 del 2012; n. 5748 del 2010), sia in tema di imposizione diretta che in tema di IVA, la fattura sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (v. anche art. 226 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006). Invero, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo; per conseguenza l'amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. n. 21446 del 2014; Cass. n. 211 del 2018). In tema di IVA, la Corte di giustizia ha espresso affermazioni nitide (con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 - Investimentos Imobiliários e Turísticos SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira), riprese dalla giurisprudenza interna (Cass. n. 23384 del 2017; Cass. n. 10211 e n. 13882 del 2018), nell'esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà

dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'IVA. Senz'altro, ha aggiunto la Corte, l'amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'IVA l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta.

Nella specie, il giudice a quo non si è conformato ai principi ampiamente riportati in quanto, a fronte della contestazione dell'Ufficio circa i requisiti di contenuto delle fatture in questione (quanto alla mancata indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto delle singole operazioni), ha ritenuto sussistenti le prestazioni in base alla mera valorizzazione di un mandato professionale fra soggetti altri rispetto alla società poi fallita e di un finanziamento che neppure menzionava il professionista Avv. Olivieri.

Il sindacato svolto dalla Corte regionale sull'effettiva esecuzione delle operazioni contemplate nel contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra la Gruppo Nitti S.r.l. e l'avvocato Olivieri appare monco, oltre che disallineato dal recinto dei principi nomofilattici, risultando così violato non solo l'art. 21, comma 2, lettera g), del d.P.R. 633/1972, ma anche il

fondamentale disposto di cui all'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova e le norme sulle presunzioni. Tanto più che nelle fatture in contestazione, emesse a favore della Immoberdan S.r.l., si richiama un mandato professionale che coinvolge soggetti diversi dalla ricorrente.

Con il **terzo motivo** si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973. Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto utilizzabile, a favore della contribuente, la documentazione (mandato professionale) prodotta solo in sede contenziosa e non già in risposta all'invito dell'Ufficio, in violazione del divieto di cui all'art. 32 citato.

Il **terzo motivo** è inammissibile e, comunque, infondato.

Come è noto, in tema di processo tributario, a carico della parte appellata vittoriosa in primo grado non sussiste alcun onere di specifica contestazione dei motivi d'appello, ai sensi degli artt. 57 e 58 del d.lgs. 546/1992, essendo il *thema probandum* già fissato in primo grado. L'unico onere dell'appellato è quello di riproporre le questioni e le eccezioni non accolte, intendendosi altrimenti rinunciate, ai sensi dell'art. 56 del medesimo decreto, che ricalca l'art. 346 c.p.c. (Cass. n. 33347/2023; Cass. n. 21808/2020). Nel caso di specie tale onere non risulta essere stato assolto, in quanto l'Agenzia non lo ha veicolato nelle proprie controdeduzioni in sede di gravame di merito.

Il motivo è comunque infondato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio presuppone un invito specifico e puntuale, corredato dall'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza; la preclusione non opera quando l'invito si limiti a generiche richieste documentali (Cass. n. 9001/2025; Cass. n. 9487/2017; Cass. n. 15600/2020).

Nella specie, l'invito notificato dall'Ufficio non menzionava specificamente il mandato professionale richiamato nelle fatture. Secondo i principi sopra

richiamati, non può configurarsi un “rifiuto” di esibizione rispetto a un documento non oggetto di una richiesta puntuale, con conseguente insussistenza dei presupposti della preclusione.

Il terzo motivo va, pertanto, respinto.

Il ricorso va, in ultima analisi, accolto con riferimento ai primi due motivi del ricorso, con rigetto del terzo. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese dell’odierno giudizio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo e il secondo motivo del ricorso, rigettandone il terzo. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese dell’odierno giudizio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.

Il Presidente

Giacomo Maria Nonno